

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

7-8/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

MODI E LIMITI PER LA CHIUSURA IN CORSO DI GIUDIZIO DELLA CONTESTAZIONE APERTA DI REATO PERMANENTE

di Giuseppe Santalucia

La tendenziale stabilità dell'imputazione in giudizio è garanzia di difesa. Il pubblico ministero può intervenire sull'imputazione specificando, nei casi di reati permanenti, la cessazione della permanenza ove ciò non abbia fatto al momento dell'esercizio dell'azione. La chiusura della contestazione impedisce che l'accertamento si svolga per l'arco temporale che intercorre tra il momento di inizio della consumazione e la pronuncia della sentenza di primo grado. Il restringimento dello spazio temporale dell'imputazione può avere conseguenze sul piano della tenuta dei diritti dell'imputato e richiede una riflessione in merito ad eventuali limiti del potere del pubblico ministero di rimaneggiare in corso di giudizio l'accusa.

SOMMARIO: 1. Esigenze dell'accertamento e unicità del reato permanente. – 2. Gli interventi del pubblico ministero sulla imputazione temporalmente indefinita. – 3. La giurisprudenza di legittimità sulla riduzione dell'imputazione in giudizio. – 4. Quali limiti alla chiusura della contestazione? – 5. I rimedi contro le indebite chiusure della contestazione aperta. – 6. Una considerazione finale.

1. Esigenze dell'accertamento e unicità del reato permanente.

Della unicità del reato permanente non si dubita: è questa la tesi assolutamente prevalente in dottrina ed è premessa indiscussa degli orientamenti giurisprudenziali.

Il reato permanente è ontologicamente unitario, non si compone di una pluralità di reati come il reato continuato, non esige, per la sua esistenza, una rinnovazione o una protrazione della condotta.

Quel che dura nel tempo, con un inizio e una cessazione, è la produzione dell'effetto lesivo, che si ha senza che l'autore del fatto debba in qualche modo adoperarsi reiterando la condotta iniziale¹.

Come ha ricordato la Corte costituzionale, la permanenza non è artificio giuridico, ma dipende dalla struttura dell'offesa recata al bene giuridico: è lo schema

¹ Su questi tratti tipici del reato permanente v. M. VALIANTE, *Il reato permanente. Aspetti sostanziali e problemi processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 2010 ss. Per un'ampia ed esaustiva disamina della struttura del reato permanente v. R. BARTOLI, *Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 137 ss.

normativo, la previsione di fattispecie, che si fa carico di conformarsi alla realtà di un accadimento, e non viceversa².

Tanto chiarito, non è dubbio che il giudice può fare quel che alla legge è impedito: può infatti intaccare la strutturale unicità del reato, per mezzo della pronuncia della sentenza di primo grado.

Siccome sarebbe del tutto irragionevole non consentire che, in corso di permanenza, si porti a giudizio l'autore (presunto) del reato, si deve ammettere che il reato continua la sua storica esistenza durante tutto il tempo in cui si svolge l'accertamento, salvo che non risulti, per fatto indipendente dal progredire processuale, che il reato sia venuto a cessare, nel senso appunto che sia cessata la sua permanenza³.

L'ontologica unità del reato permanente esime dal dovere di aggiornamento, in corso di giudizio, della relativa imputazione che produce automaticamente una forza espansiva tale da far ricadere nel fuoco dell'accertamento non solo il reato idealmente compreso tra l'inizio della permanenza e l'esercizio dell'azione penale, con cui si cristallizza appunto il tema della decisione e il tema di prova, ma anche quella porzione, ideale perché non rispondente ad un reale frazionamento della morfologica unità del reato, che si spinge sino alla pronuncia della sentenza di primo grado⁴.

La sentenza opera l'interruzione della permanenza non già perché abbia una particolare efficacia, che neanche la norma di legge possiede, ma per un fattore in qualche modo di segno contrario, per l'incapacità di accertare la protrazione dell'offesa successiva alla sua emissione.

² Corte cost. n. 53 del 2018 – con nota di A. GALLUCCIO, [*Ne bis in idem, interruzione della permanenza e applicabilità dell'art. 671 c.p.p.: la Consulta fa chiarezza su alcune questioni problematiche*](#), in *Dir. pen. cont.*, fasc. 4/2018, p. 140 ss. – che ha ribadito quanto diffusamente predicato in giurisprudenza e da larga parte della dottrina, ossia che “unica è la condotta, unica e medesima l'offesa, unico dunque il reato”, con l'aggiunta che “unica dovrebbe essere, pertanto, anche la pena inflitta per l'illecito globalmente considerato”, se non fosse che, di fatto, ben può accadere che l'unico reato venga giudicato, per fattori in se del tutto fisiologici, “in modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti temporali della condotta antiggiuridica, dando così luogo ad una pluralità di giudicati di condanna”.

³ Anche la Corte costituzionale, nella sentenza prima citata, ha evidenziato che, per il caso, assai frequente, in cui il processo ha inizio prima che il reato permanente venga a cessare, è necessario instaurare un ulteriore procedimento penale al fine di reprimere la condotta successiva alla condanna.

⁴ Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385 ha ben spiegato come si atpeggia l'imputazione di un reato permanente quando non è temporalmente definita la cessazione della permanenza, chiarendo che la contestazione, per l'intrinseca natura del fatto, contiene già l'elemento del perdurare della condotta e si caratterizza per una sua forza espansiva fino alla pronuncia della sentenza. Si è poi precisato in giurisprudenza che ciò vale pur quando la sentenza di primo grado sia di assoluzione e la condanna intervenga successivamente in appello. V., a tal proposito, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826, secondo cui “in tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell'istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale regola non muta nel caso di decisione di condanna in grado di appello susseguente a una pronunzia assolutoria in primo grado in cui si definisca, comunque, l'accertamento del fatto in contestazione, sicché, in tal caso, la condotta che si protrae successivamente alla pronuncia assolutoria in primo grado integrerà un nuovo reato).”

La sentenza è giocoforza rivolta al passato ma nulla può dire sugli accadimenti futuri, e la protrazione dell'offesa del reato su cui si pronuncia è per necessità estranea all'ambito della sua cognizione.

Di qui la forza di frantumare l'unico reato permanente e di farne sorgere un successivo, non già perché nella realtà degli accadimenti umani abbia effettivamente inizio un nuovo reato, ma per l'inaccettabilità di una esenzione da responsabilità dell'autore del fatto la cui permanenza prosegua successivamente alla pronuncia di primo grado che, appunto, non può conoscerne gli sviluppi.

Non fa dunque specie che la indiscussa unità del reato, che ne fa una figura morfologicamente diversa da tutte le ipotesi di concorso, materiale o formale, di reati, possa trasformarsi ed essere sostituita da una pluralità per sue frazioni temporali. Quel che avviene dopo la pronuncia della sentenza va a comporre un altro reato (permanente) non già perché il primo e l'unico, oggetto della sentenza, sia cessato e sia seguito da altro e autonomo reato, ma a ragione della necessità etico-politica di non sottrarre al giudizio, e quindi ad una eventuale pronuncia di responsabilità, la successiva protrazione dell'offesa⁵.

Tale assetto non è messo in discussione in giurisprudenza ed è sostanzialmente condiviso in dottrina, seppure con qualche argomentata posizione contraria di acuta critica⁶.

2. Gli interventi del pubblico ministero sulla imputazione temporalmente indefinita.

Questo breve scritto si prefigge l'approfondimento di altra questione, che trova in quanto sino ad ora si è riassunto la necessaria premessa.

Il tema di interesse è se, ed eventualmente in che modo e con quali limiti, il pubblico ministero, una volta esercitata l'azione penale con la costruzione di una imputazione per reato permanente di cui non risulti l'avvenuta cessazione, possa in corso di giudizio ridimensionare l'arco temporale di protrazione dell'offesa con modifiche dell'originaria contestazione cd. temporalmente aperta, ed impedire che lo spettro di accertamento del fatto imputato si estenda fino al momento di emissione della successiva sentenza.

Un'evenienza che non dovrebbe porre particolari problemi è quella in cui sopravvenga, rispetto al momento di esercizio dell'azione, la prova della cessazione della permanenza.

In tal caso, non dovrebbe esser dubbio il riconoscimento della legittimità di un intervento sull'imputazione, che la arricchisca della individuazione del tempo di

⁵ La Corte costituzionale ha affermato a tal proposito, nella più volte richiamata sentenza del 2018, che "esigenze pratiche evidenti e difficilmente eludibili" impongono "di procedere per la condotta successiva alla sentenza di primo grado", in modo da evitare che la sentenza si traduca in un inaccettabile "salvacondotto" per chi intenda continuare a violare la legge penale.

⁶ V. M. VALIANTE, *Il reato permanente. Aspetti sostanziali e problemi processuali*, cit.

cessazione della permanenza, restringendo a quel punto ogni sforzo probatorio di tutte le parti e conseguentemente l'ambito cognitivo e decisorio del giudice.

Di altro tipo è invece l'iniziativa d'accusa volta a definire temporalmente l'imputazione, con una più o meno estesa retrodatazione, in assenza di una sopravvenienza probatoria di cessazione della permanenza che possa esser conosciuta in giudizio e riconosciuta in sentenza; un'iniziativa semplicemente rispondente a strategie del pubblico ministero, che ritenga più conveniente restringere il campo confidando nella possibilità di poter riesercitare l'azione per lo stesso reato e specificamente per quella porzione ideale che abbia come termine di inizio, per *factio iuris* o *actionis*, il momento temporale di chiusura della prima imputazione.

Anche qui si ha un'incidenza artificiosa sulla struttura unitaria del reato, come già si è detto per la sentenza di primo grado, ma con una differenza che si sostanzia nella discrezionalità valutativa da cui origina e che non si ha nel caso di incidenza della pronuncia del giudice. Se la sentenza frantuma l'unicità del reato per l'impossibilità logica di conoscere quel che non è ancora, la modifica dell'imputazione scinde l'unico reato per valutazioni di strategie di accusa che non hanno condizionamenti d'ordine logico di pari forza cogente.

Viene allora in rilievo il tema della disponibilità in capo al pubblico ministero dell'imputazione, che è sì esplicazione del potere-dovere monopolistico di azione ma al contempo definisce l'area di dominio del giudizio, fenomeno che non è invece nella disponibilità di una parte.

E rileva pure il correlato tema della preclusione processuale per consumazione del potere, dovendosi dire se il ri-esercizio dell'azione per lo stesso reato permanente, sia pure con imputazione temporalmente differente, sia espressione di un potere che si è già consumato al momento della contestazione della prima imputazione; oltre che il tema, anch'esso strettamente connesso, della preclusione da giudicato per il caso in cui nel giudizio conseguente al nuovo esercizio di azione debba prendersi atto della (eventualmente sopravvenuta) irrevocabilità della sentenza resa nel processo in cui sia stata operata la riduzione dell'imputazione originariamente aperta.

Si tratta di questioni su cui la Corte di cassazione è reiteratamente intervenuta, specie di recente, ma con pronunce di segno tutt'altro che univoco, che danno immediatamente il senso di quanto sia complessa la vicenda.

3. La giurisprudenza di legittimità sulla riduzione dell'imputazione in giudizio.

Fuori dall'evenienza radicalmente contraria ai principi, del pubblico ministero che, esercitata l'azione per più capi, riformuli l'imputazione eliminando un addebito⁷,

⁷ In tema si è pronunciata Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Rv. 282861, affermando che "il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero che l'abbia esercitata del potere di riformulare l'imputazione eliminando uno dei reati in contestazione, sicché, ove una tale modifica sia intervenuta, essa è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli."

plurime e convergenti sono le pronunce con cui la Corte di cassazione ha escluso la possibilità che il pubblico ministero, in corso di giudizio, intervenga sulla imputazione privandola di un frammento e quindi riducendo l'ampiezza del tema storico.

Le sentenze hanno avuto riguardo al caso di manipolazioni dell'imputazione per il profilo di qualche aggravante e hanno concordemente richiamato il principio di irretrattabilità dell'azione penale.

Il pubblico ministero, una volta esercitata l'azione penale non può revocarla e quindi, si è detto, non ha il potere di ridurre il fatto ad altra ipotesi meno grave eliminando le aggravanti contestate attraverso interventi formalmente correttivi dell'addebito sì come descritto. In suo potere è l'integrazione dell'accusa, non la sua amputazione, eventualmente riservata alle valutazioni del giudice che, come può smentire integralmente l'ipotesi di fatto, così può riquificarla in senso più favorevole per l'imputato o privarla di qualche aggravante⁸.

Il principio di irretrattabilità dell'azione non è controverso ma va evidenziato che se ne è fatta applicazione in casi che forse non esigevano il suo intervento, in cui la correzione dell'imputazione ha avuto ad oggetto frammenti del fatto inidonei *ex se* a giustificare un nuovo esercizio di azione.

L'eliminazione di un'aggravante, a rigore, non si risolve in una vera e propria revoca dell'azione, perché a detta revoca non può seguire un riesercizio dell'azione per quella porzione di fatto (la circostanza) che ha costituito il contenuto della riduzione. L'azione per quel fatto (inteso nel senso ampio e proprio di fatto conforme al tipo) non è quindi revocata, prova ne sia che la pronuncia del giudice, nonostante il venir meno dell'aggravante, si impone.

Più che di irretrattabilità dell'azione dovrebbe parlarsi di indisponibilità dell'oggetto del giudizio ad opera del pubblico ministero, che non può sottrarre l'ipotesi di accusa, in ogni suo aspetto e quindi nella sua compiutezza, alla cognizione delle parti e quindi del giudice⁹.

Ciò non significa che il pubblico ministero non abbia un potere di intervento correttivo sulla imputazione al di là delle modifiche per fatto diverso, fatto concorrente e fatto nuovo, e che queste correzioni non possano aver ad oggetto, eventualmente, il dato temporale di commissione del fatto. Si è a tal proposito precisato che "la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante *ex art.* 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di

⁸ Tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 26653 del 22/04/2009, Rv. 244505; Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Rv. 234231; Sez. 2, n. 6905 del 11/11/2009, dep. 2010, Rv. 246451; Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Rv. 269743.

⁹ Per Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Rv. 282015, invece, nella nozione di ritrattazione dell'azione penale rientra "ogni iniziativa unilaterale del pubblico ministero volta ad eliminare elementi essenziali o circostanziali dell'imputazione sottoposta al vaglio del giudice con l'atto di esercizio dell'azione penale". Sembra, invece, collocarsi su questa direttrice ricostruttiva Sez. 1, n. 10313 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287688, che ha espressamente riconosciuto come la questione "non vada affrontata nell'ottica dell'irretrattabilità dell'azione penale ma del controllo del giudice sull'intervento del pubblico ministero di precisazione o di modificazione della contestazione aperta ...".

individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa"¹⁰.

Se ora si traspone questo consolidato orientamento al caso in cui il pubblico ministero intervenga in giudizio sull'imputazione per puntualizzare il momento temporale di cessazione della permanenza, si può concludere che si è di fronte ad un atto meramente correttivo che non intacca la struttura e l'integrità della imputazione. La descrizione del fatto rimane immutata, si assiste non ad una riduzione dell'ambito di cognizione ma, appunto, ad una specificazione dei contenuti dell'addebito anche in funzione di una migliore esplicitazione dei diritti difensivi.

In tale direzione si collocano quelle decisioni che non individuano alcun ostacolo ad interventi del pubblico ministero finalizzati a chiudere temporalmente l'addebito. Con l'espresso riconoscimento dell'illegittimità di interventi volti a ridurre l'imputazione, nei termini appena prima ricordati, si è detto che la precisazione del termine finale di una condotta associativa, quindi del momento di cessazione del reato permanente, non si sostanzia in una indebita riduzione del fatto e non comporta alcuna formale modificazione dell'imputazione che resta, per come circostanziata, la medesima¹¹.

Il tema è stato approfondito in altra decisione, ove si è messo in evidenza un dato di indubbia importanza quando si discute di interventi sull'imputazione, la tenuta dei diritti di difesa. Si è a tal proposito rilevato che, a fronte di una contestazione aperta, l'imputato si trova esposto ad un accertamento il cui oggetto progressivamente si arricchisce della persistente condotta illecita e si è allora osservato che la definizione temporale dell'addebito ad opera del pubblico ministero non arreca alcuna violazione alle facoltà difensive dell'imputato¹².

Sgombrato il campo da una potenziale significativa criticità, sono state approfondite le ragioni a sostegno della tesi che esclude un effetto di riduzione dell'imputazione e si è concluso che la specificazione del termine finale non si traduce in una modifica sostanziale della contestazione, perché essa non può che riferirsi al futuro e quindi l'esclusione del periodo successivo al *dies ad quem* specificamente indicato, non potendo essere contenuto in un addebito necessariamente rivolto al passato, non può neanche essere oggetto di una indebita amputazione.

In questo modo si è inteso replicare ad un altro orientamento che si è affacciato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per il quale, invece, "la ripermitezzazione dell'arco temporale di commissione del delitto di associazione di stampo mafioso, inizialmente contestato in forma aperta, è inibita all'organo dell'accusa se, in concreto, determini l'artificiosa sottrazione al processo di una porzione dell'imputazione, riferibile

¹⁰ Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262844. V., anche, Sez. 5, n. 6977 del 22/11/2001, dep. 2002, Rv. 221385; Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Rv. 276547.

¹¹ Così Sez. 5, n. 20045 del 26/04/2023, Rv. 284674.

¹² Conformemente, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimino, *cit.*, ha rilevato che "la circoscrizione temporale del delitto associativo piuttosto che complicare, o impedire la reazione difensiva, la semplifica, in quanto riduce l'arco temporale entro il quale, secondo l'accusa, sono state poste in essere le condotte contestate e, a ben guardare, consente una difesa più specifica e mirata."

temporalmente al periodo compreso tra la data finale di cessazione, sì come successivamente indicata dal pubblico ministero, e il momento di conclusione dell'accertamento giudiziale di primo grado"¹³.

Dal principio di diritto appena richiamato si comprende che, nella prospettiva ivi accolta, non ogni intervento del pubblico ministero è precluso, ma soltanto quello che si sostanzia in un'artificiosa sottrazione al processo di una porzione dell'imputazione.

Vi possono ben essere modifiche che non siano artificiali sottrazioni e ciò si verifica le volte in cui l'opera di rimodulazione temporale, come prima si è accennato, trova giustificazione in specifici dati di prova, magari sopravvenuti al momento di esercizio dell'azione.

L'aspetto di maggior discutibilità è piuttosto costituito dall'individuazione del contenuto della riduzione dell'imputazione, dovendosi tener presente quanto sostenuto dall'altro maggioritario orientamento, ossia che non si può parlare, in relazione ad una prosecuzione dell'offesa che ancora non si è verificata, di sottrazione ai contenuti dell'addebito.

4. Quali limiti alla chiusura della contestazione?

In merito a quest'ultimo aspetto si impone un maggior sforzo di esame. Occorre porre mente a quale sia il meccanismo in forza del quale l'imputazione di un reato permanente non necessita di modifica per poter comprendere nel fuoco dell'accertamento i successivi sviluppi dell'offesa recata dalla condotta compiutamente descritta, e che resta immutata; e che fa sì che oggetto di cognizione processuale e di decisione giudiziale sia soltanto ciò che si è già storicamente affermato quanto meno al momento di emissione della sentenza di primo grado, e non anche quel che si pone come potenziale sviluppo di quella stessa immutata condotta.

Questo congegno è certo conseguente alla struttura unitaria del reato permanente ma è anche un connotato della imputazione, prova ne sia che dipende proprio dal modo in cui essa è costruita, temporalmente chiusa o aperta, se le progressioni di offesa possono essere di volta in volta attratte entro i suoi confini. L'immediato assorbimento in imputazione degli sviluppi successivi della condotta permanente è reso possibile da una scelta del pubblico ministero che si estrinseca nel modo in cui ha costruito l'addebito.

E allora, se si mette da canto il tema della (ir)retrattabilità dell'azione, ne emerge altro di non minore rilievo, quello dell'uso non abusivo dello strumento processuale¹⁴.

¹³ Sez. 1, n. 36330 del 01/06/2022, Rv. 283625.

¹⁴ E. M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Giuffrè, 20024, p. 212, osserva come "prassi elusive del dovere di compiuta formulazione *ab initio* degli enunciati di accusa ... propiziano il ricorso a forme atipiche di perfezionamento progressivo del tema di accusa, che a loro volta si prestano a coprire l'elusione del dovere di corretta formulazione dell'imputazione". Si consideri che, proprio sul terreno delle modifiche dell'imputazione in dibattimento, di recente la giurisprudenza ha fatto riferimento alla controversa categoria dell'abuso del processo. V. Sez. 4, n. 27181 del 21/02/2024, Rv. 286652, per la quale "in tema di nuove contestazioni, costituisce abuso del processo l'esercizio, da parte del pubblico ministero, di una

7-8/2025

Sullo sfondo di gran parte delle iniziative di ripermutazione temporale dell'imputazione vi è la concreta possibilità di un nuovo esercizio dell'azione, e quindi di nuovi processi, per le porzioni di reato permanente, e non può ignorarsi che la reiterazione dei giudizi per effetto di frantumazioni (arbitrarie) dell'imputazione esponga l'incolpato ad un sacrificio eccessivo, costringendolo a sobbarcarsi il costo e la fatica di plurimi successivi giudizi per un fatto sostanzialmente unitario.

Può allora non essere irragionevole l'assunto che la scelta iniziale di una contestazione aperta giovi a vincolare il pubblico ministero, seppure quella scelta e gli interventi successivi sull'imputazione siano espressione delle sue istituzionali attribuzioni; non si tratta di impedire qualsiasi modificazione del profilo temporale nel caso di reati permanenti, quanto di richiedere che si faccia ricorso a simili rimaneggiamenti in modo giustificato e giustificabile.

Si può anzitutto prospettare una limitazione al potere di chiusura, in corso di giudizio, della contestazione aperta, precludendo retrodatazioni che escludano porzioni temporali di permanenza già (ipoteticamente) realizzatesi, in modo da consentire la fissazione di un *dies ad quem* che non arretri rispetto al momento in cui l'intervento manipolativo è operato¹⁵.

potestà che, pur se prevista dalla legge, è esercitata per finalità che travalicano le ragioni per cui risulta riconosciuta dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di effetto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., effettuata dopo l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove al solo fine di rendere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica, a fronte della mancata proposizione della querela entro il termine previsto dagli artt. 2, lett. i) e 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)".

¹⁵ Di interesse in questa direzione è Sez. 6, n. 1753 del 14/12/2012, dep. 2013, n. m., che ha negato rilevanza all'allegazione del pubblico ministero – operata nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento determinato dalla necessità di accertare la fondatezza della deduzione di litispendenza tra il procedimento cautelare sorto in forza di un'ordinanza applicativa di misura per l'addebito di reato associativo e il giudizio dibattimentale per imputazione a carico dello stesso soggetto di partecipazione alla stessa compagine associativa – attestante l'avvenuta modifica temporale in dibattimento dell'imputazione, con chiusura a ben dieci anni prima. La Corte di cassazione ha ritenuto inconferente, rispetto al tema definito dalla sentenza di annullamento con rinvio, il *novum* introdotto dal pubblico ministero. Ha stabilito che l'apprezzamento della eventuale preclusione per consumazione del potere va operato in riferimento al momento della proposizione della domanda cautelare, con la conseguenza che "nessuna idoneità a far rivivere" il potere di azione (anche cautelare) "può attribuirsi alla postuma modificazione dei termini del suo esercizio, secondo una scelta insindacabile dell'organo titolare". Detto altrimenti, non può riconoscersi al pubblico ministero la potestà di conformare, con determinazione arbitraria, l'esercizio dell'azione, "anche attraverso la duplicazione dei procedimenti mediante il frazionamento temporale della condotta permanente connaturata al delitto associativo *secundum eventum*, ovvero in rapporto ad esigenze cautelari che si intendano perseguire, pur in violazione del fondamentale principio espresso dalla preclusione". Successivamente, però, si è detto che "una volta che il giudice della cognizione del procedimento asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di *chiudere* la contestazione così accettando quella delimitazione del *thema decidendi* – con una decisione allo stato esistente ed efficace anche se non irrevocabile –, il giudice della cautela del secondo procedimento non può sindacare quella decisione, ed eventualmente *disapplicarla* in via incidentale, per affermare che il primo processo in realtà abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione" - Sez. 5, n. 20045 del 26/04/2023 Rv. 284674 -. L'assunto è che spetta al giudice del procedimento in cui viene effettuata la chiusura della contestazione "evitare eventuali abusi e strumentalizzazioni, verificando egli stesso che la chiusura dell'imputazione non si traduca *di fatto* in una inammissibile ritrattazione dell'azione penale".

La conclusione non è dissonante rispetto alla consolidata giurisprudenza che riconosce la legittimità delle contestazioni tardive e che quindi ammette che il pubblico ministero modifichi l'imputazione anche in assenza di sopravvenienze istruttorie e anche soltanto per rimediare a originarie incompletezze che potevano essere evitate con una migliore lettura dell'incarto processuale¹⁶. Non possono essere infatti sovrapposte due vicende strutturalmente diverse, ossia l'integrazione, l'arricchimento dell'addebito da un lato e la sua riduzione dall'altro. Nell'un caso si aggiunge un tema o si completa l'originario tema storico, nell'altro lo si limita, lo si impoverisce, lo si riduce.

Se la premessa di ogni ragionamento è che la decisione di condanna di primo grado deve essere rapportata alla permanenza già realizzatasi, allora il pubblico ministero non dovrebbe poter individuare date di cessazione del reato che siano anteriori al momento del suo intervento di specificazione, perché in tal modo finirebbe giocoforza col sottrarre alla cognizione del giudizio porzioni di permanenza già incluse nell'imputazione per effetto di quella forza espansiva che alla contestazione aperta si è riconosciuta. In tali casi, dovendo ritenersi che gli accadimenti già realizzatisi siano rientrati, per meccanismo automatico, nei confini della imputazione, è alquanto arduo escludere che la retrodatazione del momento di cessazione della permanenza si traduca in una sottrazione (indebita) di imputazione alla cognizione processuale.

Né potrebbe invocarsi, qui e solo qui, la unitarietà del reato permanente onde affermare che la fissazione di una data di chiusura dell'imputazione antecedente al momento della modifica non abbia la forza di modificare il fatto imputato, che resta tale in tutte le sue componenti.

Lo stesso ragionamento, incentrato sulla strutturale unicità del reato, dovrebbe infatti valere per impedire l'artificiosa frantumazione dell'unico reato permanente in forza della sentenza di primo grado, fenomeno che invece è più che giustificato dalle ragioni pratiche – così definite dalla Corte costituzionale – che impongono di non mandare esente da ulteriore punizione chi persiste nell'illecito.

Non pare allora di poter convenire con l'affermazione per la quale unica ipotesi di indebita chiusura temporale in giudizio della contestazione si ha quando si individua come data finale di consumazione una data anteriore a quella di esercizio dell'azione in uno dei modi tipici descritti dall'art. 405 cod. proc. pen., e non invece, e più radicalmente, una data anteriore a quella in cui si mette mano in giudizio alla correzione dell'imputazione¹⁷.

¹⁶ Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, secondo cui "in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari".

¹⁷ Sez. 1, n. 8759 del 25/10/2022, dep. 2023, Rv. 284212, che pure ha conosciuto di una vicenda in cui, come del resto messo opportunamente in evidenza, la Corte di appello aveva ritenuto legittima la chiusura della permanenza alla data in cui l'intervento manipolativo era stato realizzato, negando in buona sostanza che potessero restare estranei alla pronuncia di primo grado gli sviluppi della permanenza posti tra il momento di esercizio dell'azione e quello della individuazione della data di cessazione. Senza porre attenzione al profilo della retrodatazione Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, *cit.*, ha riconosciuto *tout court* il potere del

Questione ancor più delicata è se il pubblico ministero, pur non retrodatando la cessazione della permanenza nei termini appena indicati, possa agire libero da ogni vincolo o se, di contro, debba in qualche modo dare conto delle ragioni per le quali ritenga, a fronte di una contestazione aperta, di indicare un termine finale di permanenza, ovviamente anticipato rispetto alla futura sentenza.

Il modo in cui è formata l'imputazione determina impegni e strategie processali di tutte le parti: l'imputato, una volta che è portato in giudizio per rispondere di un reato permanente senza termine finale, sa che il suo sforzo difensivo e probatorio dovrà avere ad oggetto un arco temporale che si estenderà per l'intero giudizio di primo grado; e, del resto, lo stesso vale per il pubblico ministero, atteso che è affermazione non controversa in giurisprudenza che quel modo di costruire l'imputazione non fa sorgere una presunzione di colpevolezza sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Al pubblico ministero spetta infatti il compito di fornire la prova a carico del protrarsi dell'offesa fino al limite processuale di cessazione, e sull'imputato, ovviamente, grava l'onere di contrastare, adducendo e provando eventuali fatti interruttivi¹⁸.

La decisione unilaterale del pubblico ministero, di ridimensionamento temporale dell'accusa, ha dunque ricadute soprattutto sull'imputato che si vede ridurre il tema storico, magari perché controparte si è resa conto in corso di giudizio, ad una migliore considerazione delle potenzialità probatorie su cui confidava, di non disporre dei necessari dati che possano sostenere la condanna per l'intero periodo inizialmente ipotizzato, sì che diviene strategicamente preferibile evitare che con la sentenza si crei una preclusione per successivi eventuali ri-esercizi di azione, che potranno contare eventualmente su supporti probatori allo stato mancanti. A questa scelta strategica corrisponde, ovviamente, un interesse contrario della difesa, che ben può confidare sullo scarto che progressivamente prende corpo in giudizio tra ampiezza temporale dell'imputazione e risorse probatorie di accusa e così attendersi, per l'eventualità di una condanna, il ridimensionamento dell'addebito senza però possibilità di recupero in altro futuro giudizio.

Lungi dall'essere avvantaggiato dalla determinazione del pubblico ministero, secondo la lettura di parte della giurisprudenza per la quale "la circoscrizione temporale ... piuttosto che complicare, o impedire, la reazione difensiva, la semplifica, in quanto riduce l'arco temporale entro il quale, secondo l'accusa sono state poste in essere le condotte contestate e, a ben guardare, consente una difesa più specifica e mirata"¹⁹, l'imputato sperimenta una soggezione all'altrui strategia che si dispiega in suo danno.

pubblico ministero di fissare una data di chiusura della contestazione senza incontrare limiti nell'andare a ritroso. Ha affermato l'illegittimità di retrodatazioni della contestazione Sez. 1, n. 36330 del 01/06/2022, Rv. 283625 che ha statuito in un caso in cui la contestazione di un reato associativo, originariamente aperta (dal settembre 2006), era stata chiusa dal pubblico ministero all'udienza del 27 settembre 2012, con l'indicazione della data finale di cessazione della permanenza nel 31 dicembre 2009. E però, nel formulare il principio di diritto, ha ritenuto che resti compreso nell'addebito originario non solo la porzione temporale sino al momento dell'intervento di precisazione del *dies ad quem*, ma anche quella non ancora esistente a detto momento e che si estende sino alla futura sentenza di condanna.

¹⁸ Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Rv. 260511.

¹⁹ Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, *cit.*

È pur vero che la chiusura della imputazione aperta, che non fissi un termine finale antecedente, ne impedisce l'estensione agli accadimenti futuri, rispetto ai quali l'imputato non può pretendere che rimangano nella cognizione di quel giudizio in forza di una imputazione che ancora non può contenerli; e però, non può negarsi che, proprio in ragione del modo in cui è stata costruita l'imputazione, può accampare una aspettativa alla sua stabilità e quindi al mantenimento di quella potenzialità di progressiva espansione dell'ambito del contenuto fattuale.

Potrebbe allora affermarsi che proprio per questa evenienza, l'unica che dovrebbe essere consentita, occorre che il pubblico ministero giustifichi la sua determinazione "in ragione delle emergenze processuali, dello stagliarsi di fatti sintomatici più precisi in un certo periodo, del modificarsi del quadro probatorio, della rilevata imprecisione emendabile del capo di imputazione come originariamente formulato", dando in tal modo conto della ricorrenza di "elementi che ancorino ad un periodo determinato l'ipotesi di accusa"²⁰.

Per questa via non si introdurrebbe eccentricamente, in assenza di previsioni di legge, un ostacolo all'esplicazione dei poteri della parte pubblica ma si radicherebbe nelle sue iniziali determinazioni, maturate al momento di esercizio dell'azione con la formulazione di una imputazione temporalmente aperta, il dovere, che potrebbe dirsi di lealtà processuale, di render conto di rimaneggiamenti imputativi da cui scaturiscono effetti significativi. Sarebbe la scelta inizialmente compiuta dal pubblico ministero a vincolarne, sia pure solo nel *quomodo*, i successivi eventuali ripensamenti e a legittimare il controllo del giudice sulla tenuta della *fairness* processuale.

5. I rimedi contro le indebite chiusure della contestazione aperta.

Resta poi da valutare quale potrebbe essere il rimedio processuale a fronte di rimaneggiamenti d'imputazione non in linea con le direttrici appena tracciate.

Rispetto a non consentite retrodatazioni della cessazione della permanenza dovrebbe valere, nell'eventuale successivo giudizio sulla porzione di reato sottratta all'originaria imputazione, il meccanismo della preclusione, o da consumazione del potere o da giudicato se la sentenza, che ha definito il processo nel cui ambito è stata operata la modifica imputativa, è divenuta irrevocabile.

Ma la situazione, ad una considerazione più attenta, non è poi così semplice. Se il giudice del primo processo non ha impedito il rimaneggiamento dell'imputazione, la

²⁰ Così, testualmente, Sez. 1, n. 10313 del 18/12/2024, dep. 2025, *cit.*, che però riconduce questa motivata limitazione della discrezionalità decisoria del pubblico ministero ai casi di individuazione del termine finale della permanenza antecedente al momento in cui si interviene in giudizio sulla imputazione, affermando invece una piena libertà di incidenza sulla imputazione, non altrimenti vincolata, per il caso in cui il pubblico ministero si limiti a "sottrarre alla cognizione solo le porzioni di accadimento che ancora non si sono verificate". Per questa parte si riconosce al pubblico ministero l'esonero dal dovere di motivare la scelta di datazione, escludendo che il giudice debba esercitare "uno specifico controllo sull'intervento della parte pubblica sull'imputazione, perché solo in questo caso", si afferma, "può essere del tutto escluso qualsivoglia rischio manipolativo".

conseguenza è che sulla porzione di permanenza esclusa dalla indebita retrodatazione non si è deliberatamente pronunciato.

La statuizione – di condanna o di assoluzione non rileva – non ha quindi un contenuto di accertamento su quella porzione di reato virtualmente intesa, e la mancanza di un accertamento è d’ostacolo alla configurazione di un effetto preclusivo. Se nel giudizio interessato dalla modifica dell’imputazione il giudice non è stato chiamato, per effetto di una sentenza di annullamento parziale, a pronunciarsi, il secondo processo non pare poter essere paralizzato sul rilievo di una chiusura di contestazione che non avrebbe dovuto esser fatta, ma che comunque ha impedito in parte un effettivo accertamento. In buona sostanza, l’effetto preclusivo sembra che possa venire in gioco soltanto se un accertamento vi è stato e non anche quando avrebbe dovuto esserci ma non vi è stato.

Da quanto appena esposto si ricava che l’indebita chiusura della contestazione può essere oggetto di censura nei gradi di impugnazione sotto il profilo dell’assenza di una statuizione sul fatto sottratto all’imputazione. Di qui l’ulteriore conseguenza della necessità del rinvio al giudice di primo grado, anche eventualmente con una pronuncia di annullamento parziale in sede di legittimità, perché svolga quella porzione di giudizio che non si è avuta²¹

Se così è, le reazioni in qualche modo sanzionatorie sono pressoché inibite nell’ambito del secondo processo, in cui si è posti dinnanzi ad un’alternativa secca: se nel primo processo vi è infine stato accertamento anche in riferimento alla porzione di imputazione esclusa dalla chiusura della contestazione, il secondo processo non può essere più svolto in ragione dell’operare del meccanismo preclusivo che però si spoglia di ogni connotazione sanzionatoria; se nel primo processo accertamento non vi è stato, il secondo va ordinariamente portato a termine, perché la preclusione sanzionatoria è inibita proprio dall’assenza in concreto di un accertamento in grado di generarla.

In ordine, infine, alla chiusura della contestazione con individuazione di un *dies ad quem* non retrodatato, l’eventuale carenza di adeguata motivazione sulla necessità/opportunità della modifica dovrebbe trovare risposta nel divieto opposto dal giudice al rimaneggiamento dell’imputazione. In assenza di un tempestivo intervento del giudice, però, non potrebbero invocarsi reazioni sanzionatorie nei giudizi di impugnazione, data l’impossibilità di ravvisare una qualche forma di invalidità da far

²¹ Se questa ricostruzione persuade, sollecita più di una perplessità l’approdo decisorio di Sez. 1, n. 10313 del 18/12/2024, dep. 2025, *cit.*, che, dopo aver preso atto che nel corso del giudizio di merito si era proceduto ad una non corretta chiusura di contestazione, operata nel 2012 con retrodatazione della cessazione della permanenza al 2002, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello e di quella di primo grado nella parte in cui la pronuncia assolutoria è stata limitata alla porzione di reato permanente (partecipazione associativa) racchiusa nell’arco temporale conseguente alla chiusura della contestazione e non è stata estesa sino per l’intero periodo sino alla data dell’udienza (24 gennaio 2012) in cui è stata definita l’imputazione. L’annullamento senza rinvio si sostituisce ad un accertamento di merito invero mai compiuto, ovviamente neanche dal giudice di legittimità, e finisce col dare corpo ad una preclusione da precedente giudicato quando un accertamento non v’è mai stato.

valere in quella sede e meno che mai in un secondo giudizio avente ad oggetto le porzioni di permanenza successive alla data di chiusura della prima imputazione²².

6. Una considerazione finale.

Dalla veloce rilettura critica delle più recenti decisioni della Corte di cassazione su un tema indubbiamente complesso emerge, al di là della diversità di approcci, come la giurisprudenza sappia essere un laboratorio attento per l'individuazione di soluzioni che si facciano carico di coniugare bisogni di accertamento e garanzie difensive. La ricerca del miglior punto di equilibrio procede per tappe di progressivo affinamento e richiede tempi adeguati di confronto tra le diverse, a volte opposte, decisioni, che maturano nell'osservazione dei casi recependo dalla concretezza delle vicende spunti preziosi di arricchimento della riflessione. Non sono pochi gli spazi della progressione processuale privi di una puntuale regolazione per legge, ed è allora compito della giurisprudenza, con l'aiuto offerto dalle elaborazioni dottrinali, far buon uso dei principi in modo da inverare il giusto processo in cui prerogative del dovere di azione e garanzie del diritto di difesa trovano, devono trovare, sintesi nella giusta decisione.

²² E. M. CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., p. 108 ss., ha avvertito della non ipotizzabilità di una "corrispondenza biunivoca tra abuso del processo e invalidità dell'atto processuale", sottolineando "l'incongruenza di una ipotetica ricostruzione della figura dell'abuso processuale come categoria ontologicamente avulsa da qualsiasi fondamento legislativo".

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**